



OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DI UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV.

Verbale di assemblea straordinaria n° 1/2024, del 11/05/2024.

I soci di Unione Parkinsoniani Verona, come prevede il regolamento interno attuativo dello statuto approvato e reso esecutivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci di cui alla deliberazione n. 01/2023 del 29 aprile 2023, i Signori associati sono stati preventivamente informati con pubblicazione di preavviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci sul sito internet dell'Associazione www.unioneparkinsonianiverona.it; tale informazione è stata notificata via mail ai soci che hanno depositato in sede di iscrizione o di rinnovo il proprio indirizzo mail e mediante whatsapp per coloro che hanno dato l'autorizzazione ad essere inseriti nel gruppo "Parky" su whatsapp.

Nell'ambito dell'informazione preventiva prevista dallo statuto e dal regolamento di attuazione, si è provveduto a pubblicare sul sito internet dell'associazione www.unioneparkinsonianiverona.it lo schema della proposta della presente delibera contenente il testo delle modifiche statutarie proposte.

Mediante comunicazione elettronica sono inoltre informati i soci sulla facoltà di esprimere il proprio voto sullo schema di delibera, mediante comunicazione elettronica, come prevede l'art. 15 del regolamento interno attuativo dello statuto, approvato e reso esecutivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci di cui alla deliberazione n. 01/2023 del 29 aprile 2023.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione da parte del Presidente, è stata prevista la prima convocazione presso l'Auditorium Parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Verona, ingresso e parcheggio da Via Carlo Ederle **il giorno 28 aprile 2024, alle ore 7.00** e la seconda convocazione presso l'Auditorium Parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Verona, ingresso e parcheggio da Via Carlo Ederle **il giorno sabato 11 maggio 2024, alle ore 10.00** per deliberare sul seguente argomento:

"Esame ed approvazione modifica allo statuto per nuova sede e del numero massimo dei mandati del Presidente e dei membri del Consiglio".

In sede di prima convocazione e precisamente presso l'Auditorium Parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Verona, ingresso e parcheggio da Via Carlo Ederle **il giorno 28 aprile 2024, alle ore 7.00** nessuno si è presentato e quindi il Presidente ha dichiarato la seduta deserta.

Il Presidente ha quindi aperto i lavori dell'assemblea in seconda convocazione, presso l'Auditorium Parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Verona, ingresso e parcheggio da Via Carlo Ederle **il giorno sabato 11 maggio 2024, alle ore 10**, dando atto che la prima convocazione era andata deserta.

Il Presidente ricorda che il regolamento attuativo dello statuto prevede che la quota associativa annuale da versare da parte dei soci deve essere versata entro il giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e che il mancato versamento della quota sociale nei termini previsti priva il socio del diritto di voto in assemblea.

Sulla base della documentazione depositata in atti dal Segretario Daniele Iselle il Presidente prende atto che, rispetto ai soci iscritti, i soci aventi diritto al voto in quanto hanno versato regolarmente, entro il giorno precedente la convocazione dell'assemblea la quota associativa di 30 euro, sono 86.

Di questi 86 soci aventi diritto al voto sono presenti in sala n. 12 soci identificati dal Presidente per conoscenza personale; il segretario deposita nelle mani del presidente le stampe dei voti pervenuti via mail che sono in totale 64. Il Presidente, verificato che i votanti sono n. 76, dichiara verificata la validità della seduta in quanto partecipano più della metà più uno dei soci aventi diritto al voto (aventi diritto n. 86 in quanto in regola con il versamento della quota associativa annuale e votanti n. 76).

Il Presidente dà quindi la parola al Segretario Daniele Iselle, che procede alla illustrazione delle modifiche statutarie e della loro motivazione.

"Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima seduta del 02/04/2024, ha esaminato le problematiche relative alla necessità di trasferire la sede sociale nello stesso luogo in cui è presente la sede operativa dell'associazione, presentando l'edificio di via Bertoni 4 problematiche di ordine manutentivo ed igienico sanitario che la proprietà dell'immobile non è intenzionata a risolvere.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre esaminato la situazione critica circa la disponibilità di persone volontarie ad assumere responsabilità all'interno dell'associazione. Tale criticità nell'ambito dell'unione parkinsoniani è ulteriormente aggravata, rispetto ad altre associazioni, dal fatto che gli scopi sociali sono rivolti ad una popolazione anziana, caratterizzata da una malattia che degrada velocemente la mobilità ed anche talvolta le abilità intellettive e quindi rende notevolmente complicato il turn over normale degli amministratori che si candidano negli organi di governo dell'odv.

Si era tentato lo scorso anno di coinvolgere persone nuove e si è così allargato la composizione da cinque a nove dei componenti del Consiglio Direttivo, ma le persone coinvolte sono sempre le medesime che gravitano nelle sedi centrale e decentrate dell'associazione.

Stante la criticità della situazione, in vista della scadenza degli organi statutari nella prossima primavera, si è ritenuto di proporre un'estensione dei termini di ricandidabilità dei componenti degli organi statutari, che alla scadenza abbiano cumulato tre mandati consecutivi, da tre a cinque, ma solo nel caso in cui non vi siano nuovi candidati idonei.

Visto lo Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Verona 1, il 30/12/2019 al n. 5680/3, si propongono quindi le seguenti modifiche:

Testo Statuto vigente	Testo Statuto modificato
ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore: "UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV"	ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore: "UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV"

- Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Comune di Verona, via G. Bertoni n. 4.	- Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale nel Comune di Verona, in Piazza Vittorio Veneto 3/a. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Verona non costituisce modifica statutaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta l'obbligo di comunicazione al RUNTS ed agli altri uffici pubblici competenti.
Art. 20 dello Statuto: "Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è composto da un numero dispari da 3 (tre) a 11 (undici) membri che potranno essere scelti tra i soci dell'Associazione; i membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi."	Art. 20 dello Statuto: "Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è composto da un numero dispari da 3 (tre) a 11 (undici) membri che potranno essere scelti tra i soci dell'Associazione; i membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. In mancanza di nuovi candidati idonei, i membri sono rieleggibili sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi. In mancanza di nuovi candidati idonei, è rieleggibile sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi."

Il Presidente, constatato che nessuno dei presenti in sala chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di modifica statutaria che viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il Presidente quindi dichiara l'esito complessivo della votazione, sommando i voti acquisiti per alzata di mano e quelli pervenuti via mail:

Presenti 12, votanti per posta elettronica 64, votanti totali 76. Voti favorevoli 76, nessun astenuto o contrario.

Il Presidente, visto il testo unico del terzo settore approvato con decreto legislativo 117 del 2017, lo Statuto ed il regolamento di attuazione, dichiara quindi approvata dall'assemblea straordinaria dei soci la proposta di modifica statutaria nel testo che segue:

Testo Statuto vigente	Testo Statuto modificato
ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore: "UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV" - Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L' Associazione ha sede legale in Comune di Verona, via G. Bertoni n. 4.	ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore: "UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV" - Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale nel Comune di Verona, in Piazza Vittorio Veneto 3/a. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Verona non costituisce modifica statutaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta l'obbligo di comunicazione al RUNTS ed agli altri uffici pubblici competenti.
Art. 20 dello Statuto: "Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è composto da un numero dispari da 3 (tre) a 11 (undici) membri che potranno essere scelti tra i soci dell'Associazione; i membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi."	Art. 20 dello Statuto: "Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è composto da un numero dispari da 3 (tre) a 11 (undici) membri che potranno essere scelti tra i soci dell'Associazione; i membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. In mancanza di nuovi candidati idonei, i membri sono rieleggibili sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi. In mancanza di nuovi candidati idonei, è rieleggibile sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi."

Con l'approvazione della presente delibera l'Assemblea, su proposta del Presidente, approva il testo coordinato dello Statuto, con le modifiche oggi approvate, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. Entro 20 giorni dalla presente assemblea, il Presidente o suo delegato provvederanno ad effettuare le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ed entro 30 giorni al RUNTS, oltre a tutti gli enti interessati.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea Straordinaria e chiede ai presenti di rimanere in aula per il proseguimento dei lavori in assemblea ordinaria.

IL SEGRETARIO

(Iselle Daniele)

IL PRESIDENTE

(Veronesi dott. Gianluigi)



seu3 n. 931

/ atto esente

22 MAG. 2024



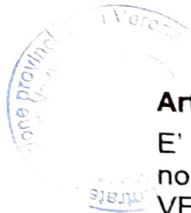


**STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
"UNIONE PARKINSONIANI
VERONA ODV"**

Sommario

Art. 1 Denominazione e sede	4
Art. 2 Statuto	4
Art. 3 Efficacia dello statuto	4
Art. 4 Interpretazione dello statuto.....	4
Art. 5 Finalità e Attività	4
Art. 6 Il patrimonio	5
Art. 7 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.....	6
Art. 8 Devoluzione del patrimonio.....	6
Art. 9 Bilancio	6
Art. 10 Qualità di volontario	7
Art. 11 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.....	7
Art. 12 - Organi sociali.....	7
Art. 13 L'assemblea	7
Art. 14 Compiti dell'Assemblea	8
Art. 15 Assemblea ordinaria	8
Art. 16 Assemblea straordinaria.....	9
Art. 18 Diritti e doveri degli associati	10
Art. 19 Perdita della qualifica di socio.....	10
Art. 20 Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo	11
Art. 21 Organo di controllo	12
Art. 22 Organo di Revisione legale dei conti	12
Art. 23 Sostegno medico-scientifico	12
Art. 24 Convenzioni	12
Art. 25 Personale retribuito	13
Art. 26 Assicurazione dell'organizzazione	13
Art. 27 Scioglimento dell'Associazione	13
Art. 28 Disposizioni finali.....	13





Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore: "UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV"

- Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Verona, in Piazza Vittorio Veneto 3/a. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Verona non costituisce modifica statutaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta l'obbligo di comunicazione al RUNTS ed agli altri uffici pubblici competenti.

Art. 2 Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui alle lett. a), b), c) ed h) del D.Lgs. n. 117/2017 e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- promuovere l'informazione e quindi la conoscenza della malattia;
- contribuire a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso varie iniziative mirate a superare le difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia;

- sostenere gli studi e la ricerca scientifica attraverso l'esame di progetti finalizzati. A titolo esemplificativo, si pone principalmente nello svolgimento della propria attività i seguenti obiettivi:

ATTIVITA' INFORMATIVA:

Raccolta sistematica e divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relative ad eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia e aspetti sociali della malattia.

ATTIVITA' DI SUPPORTO E PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA: Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica relativa alla malattia contribuendo alla realizzazione sia di progetti finalizzati sostenuti da tutte le associazioni collegate a livello nazionale, sia di progetti specifici dai quali i malati possono trarre preferibilmente diretto beneficio.

Promuovere iniziative di studio, ricerca e informazione sui problemi che riguardano la malattia di Parkinson.

ATTIVITA' INTEGRATIVA DI ASSISTENZA:

A) Contribuire alla prevenzione ed al superamento dei problemi psicologici e sociali inerenti alla malattia;

B) Provvedere ad integrare, ove e se necessario, i servizi sanitari e sociali regionali, privilegiando il convenzionamento con l'Ente Pubblico;

C) Gestire servizi socio-sanitari e case protette, ospizi, centri di riabilitazione, centri socio-riabilitativi, centri diurni;

ATTIVITA' DI CONTATTO CON I MEDIA:

Provvedere a sviluppare collegamenti con TV e testate regionali allo scopo di presentare l'attività specifica dell'Associazione così da sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi sanitari e sociali che la malattia di Parkinson comporta;

ATTIVITA' DI CONTATTO CON GLI ENTI LOCALI:

Coltivare relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie regionali e locali, le Università i centri ospedalieri e comunque con tutti quegli Enti e quelle Istituzioni pubbliche e private, funzionali al conseguimento delle finalità dell'Associazione;

ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI sia nazionali, sia straniere che perseguono le stesse finalità raccogliendo sistematicamente e divulgando le informazioni sulle attività da loro svolte;

ATTIVITA' DI RACCOLTA DI FONDI OCCASIONALE:

L'Associazione potrà effettuare occasionalmente l'attività di raccolta fondi.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 Il patrimonio

Il Patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere integrato da:

- versamenti delle quote dei soci, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione ed annualmente nella misura fissata dall'Assemblea e dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori.

Le quote sociali, da versare entro il 30 marzo di ogni anno, sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o comunque che cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso;

- contributi pubblici (pubblici: da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali) e privati, da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario, da versamenti volontari degli associati e da privati non associati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (ad esempio: dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, dagli interessi attivi e da tutti gli altri proventi che provengono comunque dall'Associazione).
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Le spese comuni tra le Associazioni collegate inerenti il sostegno degli studi e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, come qualsiasi iniziativa a carattere innovativo rientrando negli scopi statutari, saranno suddivise in base a quanto concordato nella riunione annuale delle Associazioni collegate previa presentazione da parte di ciascuna associazione sia del rendiconto della trascorsa gestione, sia del bilancio preventivo dell'anno in corso.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 7 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 8 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 dovrà essere redatto il bilancio sociale.

L'associazione dovrà depositare annualmente presso il Registro Unico Nazionale i rendiconti ed i bilanci preventivi.

L'organo amministrativo relaziona anche sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/17

Art. 10 Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)
- Presidente ed un vice - presidente
- Organo di controllo, nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017
- Organo di revisione, nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13 L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano e ne costituisce il suo organo deliberativo.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione annuale del rendiconto della gestione precedente, per l'eventuale rinnovo della cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso, dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax oppure e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. La convocazione deve contenere nell'ordine del giorno gli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, nel qual caso la votazione deve avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, segretario in carica o in sua assenza (e per quella sola Assemblea) da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio a consuntivo, il bilancio preventivo e al rendiconto gestionale (la relazione) del Consiglio direttivo;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote minime del contributo associativo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio palese ed a maggioranza semplice.

In caso di parità di preferenze tra due o più candidati la votazione deve essere ripetuta.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe (cinque se il numero degli associati risulterà superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale maggioranza si applica anche nel caso di trasformazione, fusione, scioglimento.

Art. 17 Soci: procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

I soci si distinguono in:

FONDATORI: coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione;

ONARARI: coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alla persone affetta da morbo di Parkinson nonché al progresso dell'Associazione.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo conservano la loro qualifica per tre esercizi successivi;

SOSTENITORI: sono coloro i quali abbiano palese e concreto interesse agli scopi dell'attività dell'Associazione oppure che diano o possono dare apporto di collaborazione tecnica di riconosciuta utilità all'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi;

ORDINARI: coloro che versano il rispettivo contributo associativo annuale.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci fissa annualmente l'entità del contributo associativo per ciascuna categoria di soci.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

I soci sono tali e quindi possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento del contributo associativo.

Viene considerato nuovo socio chi, pur essendo stato socio in passato non abbia rinnovato l'iscrizione per l'esercizio precedente.

Condizione necessaria per poter essere eletto alle cariche associative è la qualifica di socio.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 18 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno:

il DIRITTO di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, facendone richiesta al consiglio direttivo che risponderà entro 30 giorni prevedendo le concrete modalità.
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del dlgs. 117/17 e s.m.i

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il DOVERE di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

I soci, inoltre, si impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative alla malattia di Parkinson e delle finalità associative. Si adoperano affinché la pari dignità della persona affetta dalla malattia di Parkinson sia riconosciuta e rispettata.

Art. 19 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla mancata partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali, dello statuto e dei regolamenti.

Prima dell'esclusione al socio devono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali deduzioni.

Il provvedimento di decadenza e esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci con voto segreto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello alla prima Assemblea utile.

I soci receduti, decaduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'As

sociazione, come pure gli eredi del socio defunto non possono avere diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 20 Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è composto da un numero dispari da 3 (tre) a 11 (undici) membri che potranno essere scelti tra i soci dell'Associazione; i membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. In mancanza di nuovi candidati idonei, i membri sono rieleggibili sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.

Prima dell'elezione l'Assemblea determinerà il numero dei componenti.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato, secondo quanto previsto dagli artt.18 e 19 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Nel caso in cui sia composto da 3 membri devono essere tutti presenti.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri, compreso il Presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci dell'Associazione.

L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi. In mancanza di nuovi candidati idonei, è rieleggibile sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo per una egual durata di tre anni. In mancanza di nuovi candidati idonei, è rieleggibile sino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente lo sostituisce il consigliere più anziano di età.

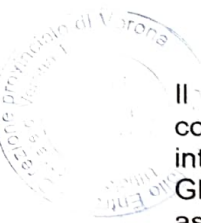
Per gli atti di straordinaria amministrazione assunti in via d'urgenza il Presidente ha l'obbligo di sottoporli per la ratifica al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta e vigila affinché siano osservate le norme statutarie. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.

Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo per un triennio fra i suoi componenti.

Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza. Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.



Il segretario avrà cura in particolare di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Gli uffici di Segreteria sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo per un triennio fra i suoi componenti. Il Tesoriere deve gestire la spese ordinarie e straordinarie dell'Associazione e la tenuta della contabilità.

Tutti gli assegni e le pezze giustificative dovranno essere firmati dal Tesoriere.

Il Tesoriere prepara il rendiconto annuale dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo che saranno presentati all'esame del Consiglio direttivo per poi sottoporli all'Assemblea dei soci.

Art. 21 Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Se l'organo di controllo è costituito da un revisore iscritto al relativo albo egli stesso può esercitare sia la revisione legale che il controllo contabile.

Art. 23 Sostegno medico-scientifico

L'Associazione si avvale del contributo scientifico di alcuni medici specialisti (neurologo, fisiatra, geriatra, ecc.) e di operatori sanitari (psicologo, terapeuta della riabilitazione, foniatra, ecc.) quali validi supporti per una migliore organizzazione dell'attività assistenziale e socio-sanitaria dell'Associazione che presteranno la loro opera a titolo gratuito.

Art. 24 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 25 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 26 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea nonchè per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci.

L'assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori .

Art. 28 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di cui al titolo II, Cap. I e II, del libro primo del Codice Civile, nonché le norme speciali sugli enti del terzo settore.

Statuto allegato alla delibera dell'assemblea straordinaria n. 1 del 11/05/2024.

IL PRESIDENTE
Veronesi dott. Gianluigi



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

03062850239

NUMERO PARTITA

03062850239

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

UNIONE PARKINSONIANI VERONA - ODV

COMUNE

VERONA

PROV.

VR

INDIRIZZO

PIAZZA VITTORIO VENETO 3A

TIPO ATTIVITA'

949950 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VRNGLG38E14L781D

COGNOME E NOME

VERONESI GIANLUIGI

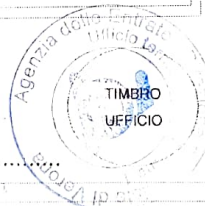
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. VERONA 1

DATA 22/05/2024

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.